

Consiglio di Stato sez. II, 9 aprile 2024, n. 3253: V.A.S. – rapporto tra autorità procedente ed autorità competente

Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento è intervenuto giudicando sulla corretta applicazione del principio di separazione tra autorità procedente e autorità competente per la procedura di VAS con riferimento ad una vicenda in cui le due "autorità" erano interne ad una stessa amministrazione (Giunta comunale e responsabile dell'ufficio tecnico).

Il Giudice, richiamandosi alla propria giurisprudenza consolidata sul punto (in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7130 del 20 luglio 2023), ha ribadito che l'autorità competente nella procedura di V.A.S. non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di "autorità procedente", in quanto dalle definizioni dettate dall'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 risulta chiaro che entrambe le autorità sono sempre "amministrazioni" pubbliche e in nessuna disposizione del Testo Unico ambientale risulta affermato che debba trattarsi di amministrazioni diverse o separate e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente.

Su questo punto, il CdS ha precisato che, se è possibile cogliere altrettanto validi indizi testuali a sostegno di una diversa ricostruzione - come, ad esempio, nell'art. 11 del medesimo decreto, laddove si evidenziano la funzione "collaborativa" all'attività di pianificazione svolta dall'autorità competente alla V.A.S. e il carattere interno di tale ultima fase rispetto alla procedura di formazione del piano o del programma - per altro verso nessuno di questi indici è assolutamente incompatibile con una possibile individuazione dell'autorità competente in diverso organo all'interno del medesimo ente pianificatore.

Il CdS ha in particolare contestato la necessaria "separatezza" tra le due autorità dal fatto che la V.A.S. costituirebbe un momento di controllo sull'attività di pianificazione svolta dall'autorità competente, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato perché tale ricostruzione appare smentita dall'intero impianto normativo nella materia, il quale invece evidenzia che le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale. Ciò si ricava, testualmente, dall'art. 11, d.lgs. nr. 152 del 2006, che secondo l'opinione preferibile costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima, conformemente alla stessa ratio ispiratrice della retrostante disciplina comunitaria, per la quale sono indifferenti gli specifici meccanismi escogitati dagli Stati membri, rilevando unicamente che essi siano idonei ad assicurare il risultato voluto di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a incidere sul territorio.

In definitiva, secondo il Giudice, nel caso di specie sussiste autonomia tra l' "autorità procedente" , cioè la Giunta comunale, e l' "autorità competente", cioè il Responsabile dell'Area Tecnica.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904918&nomeFile=202403253_11.html&subDir=Provvedimenti